



Circolare informativa per la clientela
n. 4/2018 del 07 marzo 2018

BILANCIO DI ESERCIZIO

PRINCIPALI NOVITÀ DELLA L. 205/2017

- 1 Legge di Bilancio 2018: disposizioni fiscali che interessano i bilanci
2. Super e iper ammortamento
3. Credito di imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0
4. Credito di imposta per le spese culturali e ricreative
5. Riallineamento dei valori contabili per operazioni su partecipate estere
6. Spese di consulenza relative alla quotazione delle Pmi: agevolazioni fiscali
7. Novità in materia di interessi passivi
8. Agevolazione per acquisti di prodotti di plastiche provenienti da raccolta differenziata
9. Sport bonus
10. Abrogazione della scheda carburante
11. Indici sintetici di affidabilità fiscale e studi di settore
12. Novità sui termini di scadenze fiscali
13. Disciplina Iri
14. Web tax

La L. 27.12.2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), contiene numerose e importanti disposizioni di carattere **fiscale** che già nel corso del 2018 avranno importanti **ripercussioni** nei **bilanci** delle **imprese**; di rilievo si segnalano principalmente la **proroga** per il 2018 delle **agevolazioni** per il **super** e l'**iper ammortamento**; i **nuovi crediti di imposta** che sono previsti per le **spese di formazione** nel **settore delle tecnologie 4.0** e per le imprese che sostengono **costi per attività di sviluppo, produzione e promozione e servizi culturali**.

Novità sono previste nell'ambito applicativo dell'**affrancamento fiscale** dei **maggiori valori** delle **partecipazioni di controllo**, iscritti nel bilancio individuale a seguito di operazioni straordinarie e altre operazioni di acquisizioni riferibili ad avviamento, marchi e altre attività; **novità** sono introdotte in materia di **dividendi** provenienti da **società controllate estere** esclusi dal risultato operativo lordo.

1. Legge di Bilancio 2018: disposizioni fiscali che interessano i bilanci

La L. 27.12.2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) introduce molte **novità** e **proroghe** ai fini **fiscali** che avranno impatto sui **bilanci** delle imprese nel corso del 2018; di seguito si analizzano alcune delle novità di maggiore interesse, tenendo conto sia del contenuto dei commi di riferimento della citata Legge di Bilancio 2018, sia dei vari **dossier** della **Camera dei Deputati** e del **Senato** che hanno accompagnato il percorso di approvazione della legge.

2. Super e iper ammortamento

L'art. 1, co. 29-32, L. 205/2017 **proroga** per l'**anno 2018** le agevolazioni relative al cd. **super ammortamento** e all'**iper ammortamento**, che permettono alle imprese ed ai professionisti di aumentare le quote di ammortamento dei beni strumentali a fronte di nuovi investimenti effettuati.

La proroga è prevista in misura diversa e con alcune eccezioni rispetto agli anni precedenti; per il **2018** l'**aumento** del **costo di acquisizione** è pari al **30%** e sono **esclusi** dalla misura gli investimenti in **veicoli** e gli altri **mezzi di trasporto**.

Sono **prorogate** per il **2018** le misure relative al cd. **iper ammortamento**, che consente di **maggiorare** del **150%** il **costo di acquisizione** dei **beni materiali strumentali nuovi funzionali** alla **trasformazione tecnologica** e/o **digitale** secondo il **modello Industria 4.0**.

È, inoltre, **prorogata** al **2018** la **maggiorazione**, nella misura del **40%**, del costo di acquisizione dei **beni immateriali (software) funzionali** alla **trasformazione tecnologica** secondo il modello Industria 4.0, che si applica ai soggetti che usufruiscono dell'**iper ammortamento 2018**. Nell'elenco dei beni immateriali

strumentali sui si applica l'iper ammortamento vengono inseriti alcuni **sistemi di gestione** per l'**e-commerce** e **specifici software** e **servizi digitali**.

Le disposizioni previste dai co. 35 e 36 dell'art. 1, L. 205/2017, intendono **evitare** che il beneficio dell'**iperammortamento interferisca**, negli esercizi successivi, con le **scelte di investimento più opportune** che l'impresa possa aver esigenza di compiere al fine di mantenere il livello di competitività raggiunto: è in particolare previsto che se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il **realizzo** a titolo **oneroso** del bene oggetto dell'agevolazione, **non viene meno** la fruizione delle **residue quote** del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:

- **sostituisca il bene originario** con un bene materiale strumentale **nuovo** avente caratteristiche tecnologiche **analoghe** o **superiori** a quelle previste dall'Allegato A alla L. 11.12.2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017);
- **attesti l'effettuazione** dell'**investimento sostitutivo**, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione, secondo le regole previste dal citato art. 1, co. 11, L. 232/2016.

Di conseguenza, dunque, la **sostituzione non determina** la **revoca** dell'**agevolazione**, a condizione che il **bene nuovo** abbia **caratteristiche tecnologiche analoghe** o **superiori** a quelle previste dall'Allegato A alla L. 232/2016 e che siano soddisfatte le **condizioni documentali** richieste dalla legge per l'investimento originario (dichiarazione resa dal legale rappresentante, perizia tecnica giurata o attestato di conformità).

Il citato co. 36 contempla anche l'ipotesi in cui l'investimento sostitutivo sia di **costo inferiore** a quello del **bene originario**; in tal caso, **ferme restando** le **altre condizioni oggettive** e **documentali** richieste, si prevede che il beneficio calcolato **in origine** debba essere **ridotto** in corrispondenza del minor costo agevolabile.

3. Credito di imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0

È introdotto (co. 45-56 dell'art. 1, Legge di Bilancio 2018) un **credito d'imposta** per le **spese di formazione** del **personale dipendente** nel settore delle **tecnologie** previste dal **Piano Nazionale Impresa 4.0**.

Il credito è ammesso fino ad un **importo massimo annuo** pari a **300.000 euro** per **ciascun beneficiario**. Entro tale limite, la misura del beneficio è pari al **40%** delle **spese effettuate** nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017 e relative al costo aziendale dei lavoratori dipendenti, per il periodo in cui essi siano occupati nelle attività di formazione suddette.

4. Credito di imposta per le spese culturali e ricreative

I co. 57-60 dell'art. 1, della Legge di Bilancio 2018, istituiscono e disciplinano il **credito d'imposta** in favore delle **imprese culturali** e **creative** per attività di sviluppo, produzione e promozione di **prodotti** e **servizi culturali** e **creativi**.

Il **credito d'imposta** è riconosciuto nella misura del **30%** dei **costi sostenuti** per **attività di sviluppo**, **produzione** e **promozione** di **prodotti** e **servizi culturali** e **creativi** ed è attribuito nel **limite di spesa** di **500.000 euro** per il **2018** e di **1 milione di euro** per **ciascuno** degli **anni 2019** e **2020**.

Destinatario dell'agevolazione sono le **imprese culturali** e **creative**, ovvero le imprese ed i soggetti che rispondono alle seguenti caratteristiche: svolgono **attività stabile** e **continuativa** con **sede in Italia**, nella **Ue** o in uno Stato aderente allo **Spazio economico europeo**; sono **soggetti passivi d'imposta in Italia**; hanno quale oggetto sociale **attività** (quali l'ideazione, la creazione ed altre fattispecie elencate dalla norma) relativa ai **prodotti culturali**, ovvero beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti a letteratura, musica, arti figurative ed applicate, spettacolo dal vivo, cinematografia e audiovisivo, archivi, biblioteche, musei, patrimonio culturale e relativi processi di innovazione.

5. Riallineamento dei valori contabili per operazioni su partecipate estere

Il co. 81 dell'art. 1, L. 205/2017, **estende** l'ambito applicativo delle norme che consentono il cd. **affrancamento fiscale** (introdotto dall'art. 15, co. 10-bis e 10-ter, D.L. 185/2008) dei maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti nel bilancio individuale in seguito ad **operazioni straordinarie** ed **altre operazioni di acquisizione**, e riferibili ad **avviamento, marchi** ed altre **attività** (in sostanza, beni immateriali) anche alle **operazioni su partecipate estere**, ovvero alle operazioni riferite a partecipazioni di controllo in società residenti e non residenti, anche prive di stabile organizzazione in Italia. Viene così **ampliato** l'ambito applicativo delle norme che consentono di affrancare tali valori mediante pagamento di un'**imposta sostitutiva** con aliquota al **16%**.

Il successivo co. 82 chiarisce che la predetta estensione si applica agli **acquisti perfezionati dal periodo d'imposta 2017** ovvero, più precisamente dal **periodo** di imposta **anteriore** a quello in corso all'**1.1.2018** (data di entrata in vigore della legge in esame), nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo.

Si affida a un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate il compito di stabilire le **modalità di attuazione** (co. 83). Scopo della norma è **evitare** fenomeni di **doppia deduzione fiscale** dei valori delle attività immateriali oggetto di riallineamento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, co. 151, L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014).

6. Spese di consulenza relative alla quotazione delle Pmi: agevolazioni fiscali

I co. 89-92, dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2018, prevedono la concessione di un **credito d'imposta** del **50%** dei **costi di consulenza** legati alla **quotazione in Borsa** di **Pmi** con un tetto complessivo di agevolazioni che possono essere concesse di **80 milioni di euro** nell'arco di un **triennio**.

La norma concede un **credito d'imposta** alle **piccole e medie imprese**, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE, che dopo l'entrata in vigore del provvedimento in esame iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, nel caso in cui vengano ammesse alla quotazione.

Per tali società è riconosciuto fino ad un **importo massimo di 500.000 euro** ed ammonta al **50%** dei **costi di consulenza** sostenuti fino al 31.12.2020 per l'ammissione alla quotazione. Il credito d'imposta è utilizzabile **esclusivamente in compensazione**, nel **limite complessivo di 20 milioni di euro** per il **2019** e **30 milioni di euro** per il **2020** e il **2021**, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione.

Esso è indicato nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di **maturazione** del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta **successivi**, fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

L'agevolazione **non concorre** alla **formazione** della **base imponibile Irpef/Ires/Irap**; **non rileva**, inoltre, ai fini della determinazione della **percentuale di deducibilità** degli **interessi passivi** di cui all'art. 61, D.P.R. 917/1986, né rispetto ai criteri di **inerenza** per la **deducibilità** delle spese di cui all'art. 109, co. 5, del medesimo D.P.R.

7. Novità in materia di interessi passivi

È prevista l'**esclusione** dei **dividendi** provenienti da **società controllate estere** dal **risultato operativo lordo** (Rol), utilizzato per il calcolo del limite di deducibilità degli interessi passivi.

Il co. 994 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2018, sopprime l'ultimo periodo dell'art. 96, co. 2, D.P.R. 917/1986, il quale prevede che, ai fini del **calcolo** del **risultato operativo lordo** si tiene altresì conto in ogni caso dei **dividendi incassati relativi a partecipazioni** detenute in **società non residenti** che risultino **controllate** (società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria: art. 2359, co. 1, n. 1), c.c.).

Va evidenziato che i sensi dell'art. 96, co. 1, D.P.R. 917/1986 gli interessi passivi e gli oneri assimilati diversi da quelli compresi nel costo dei beni sono **deducibili** in **ciascun periodo d'imposta** fino a **concorrenza** degli **interessi attivi** e dei **proventi** ad essi assimilati. L'eccedenza è **deducibile** nel limite del **30%** del **risultato operativo lordo** della gestione caratteristica. Il risultato operativo lordo (Rol) è definito come la **differenza** tra il **valore** e i **costi** della **produzione** (come definiti dal Codice civile), con **specifiche esclusioni** (tra cui i **canoni** di **locazione finanziaria** di **beni strumentali**, così come risultanti dal Conto economico dell'esercizio).

L'ultimo periodo del co. 2 dell'art. 96 (soppresso dalla norma in esame) era stato inserito dall'art. 4, D.Lgs. 147/2014, il quale aveva incluso nel calcolo del Rol anche i dividendi provenienti dalle società controllate estere.

In deroga alla norma dello Statuto del Contribuente sull'irretroattività delle norme tributarie (art. 3, L. 212/2000), il co. 995 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2018 prevede che la disposizione introdotta dal co. 994 si applica a **decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016**.

8. Agevolazione per acquisti di prodotti di plastiche provenienti da raccolta differenziata

I co. da 96 a 99 dell'art. 1, della Legge di Bilancio 2018, riconoscono un **credito d'imposta** del 36% alle **imprese** che **acquistano prodotti realizzati** con **materiali** derivati da **plastiche miste** provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi o da selezioni di rifiuti urbani residui.

Entrando nello specifico della novità, è prevista la concessione a tutte le **imprese** che **acquistano prodotti realizzati** con materiali derivati da **plastiche miste**, provenienti dalla **raccolta differenziata** degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui, un **credito d'imposta** nella misura del **36%** delle **spese sostenute e documentate** per i predetti acquisti, per ciascuno degli anni **2018, 2019 e 2020**.

La finalità della norma è incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico.

Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un **importo annuale** di **euro 20.000** per **ciascun beneficiario**, nel **limite massimo** complessivo di **1 milione di euro** annui per ciascuno degli anni dal **2019 al 2021**.

Il credito d'imposta è indicato nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta del suo **riconoscimento**. Esso **non concorre** alla **formazione del reddito** né della **base imponibile Irap**; può essere utilizzato **esclusivamente** in **compensazione** con altri tributi secondo la normativa vigente, in sede di dichiarazione dei redditi. Il beneficio **non contribuisce** alla **formazione** della misura che dà diritto alla corrispondente **deducibilità** di **interessi passivi** o **altri componenti negativi** di reddito, ai sensi della normativa Ires (di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, D.P.R. 917/1986). Esso **non è soggetto** al **limite di utilizzabilità** (pari a 250.000 euro) annuale valevole per i crediti d'imposta da indicare nel **Quadro RU** della dichiarazione dei redditi (co. 53 dell'art. 1 della L. 24.12.2007, n. 244).

Il credito è utilizzabile a decorrere **dal 1° gennaio** del periodo d'imposta **successivo** a quello in cui sono stati **effettuati** gli **acquisti** dei prodotti. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il Mod. F24 è presentato **esclusivamente** attraverso i **servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

È affidato ad un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico e con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in commento, il compito di **definire** i **criteri** e le **modalità** di **applicazione** e di **fruizione** del **credito d'imposta** anche al fine di assicurare il rispetto dei predetti limiti di spesa annui.

9. Sport bonus

I co. da 363 a 366 dell'art. 1 Legge di Bilancio 2018 istituiscono e regolano il contributo, sotto forma di **credito d'imposta** (cd. **sport bonus**), erogato in relazione ad **erogazioni liberali** per interventi di **restauro** o **ristrutturazione di impianti sportivi pubblici**, anche se destinati ai soggetti concessionari.

È riconosciuto in particolare a tutte le imprese un contributo sotto forma di **credito d'imposta**, nei limiti del **3 per mille dei ricavi annui**, pari al **50%** delle **erogazioni liberali** in denaro fino a 40.000 euro effettuate nel corso dell'anno solare 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari.

Il beneficio, nel **limite complessivo di spesa di 10 milioni di euro**, è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. 9.7.1997, n. 241 in **3 quote annuali di pari importo** e **non rileva** ai fini dell'Ires e dell'Irap.

È previsto che i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali **comunicano** immediatamente all'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'**ammontare delle somme ricevute** e la loro **destinazione**, provvedendo contestualmente a darne adeguata **pubblicità** attraverso l'utilizzo di mezzi informatici. Entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell'erogazione e fino all'ultimazione dei lavori di restauro o ristrutturazione, i soggetti beneficiari delle erogazioni comunicano altresì all'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri lo **stato di avanzamento** dei lavori, anche mediante una **rendicontazione** delle modalità di utilizzo delle somme erogate. L'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede agli adempimenti connessi alla disciplina in esame nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Le disposizioni applicative necessarie, anche al fine del rispetto del limite di spesa di 10 milioni di euro, sono individuate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018 (1.1.2018).

10. Abrogazione della scheda carburante

Il co. 922 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2018 prevede che dall'**1.7.2018 non sarà più operativa la scheda carburante** per i **soggetti titolari di partita Iva** relativamente ai mezzi **aziendali**, sia per quelli esclusivamente **strumentali**, sia per quelli a **deducibilità ridotta**. Da questa data, per effetto delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2018, le **spese di carburante per autotrazione** saranno, infatti, **deducibili solo** se sostenute mediante **carte di credito, carte di debito o carte prepagate** emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 7, co. 6, D.P.R. 29.9.1973, n. 605. È quanto prevede il nuovo co. 1-bis dell'art. 164, D.P.R. 917/1986, introdotto dal citato co. 922 dell'art. 1, L. 205/2017.

Analoga disposizione è prevista anche ai fini dell'**Iva**. Il successivo co. 923 infatti interviene anche sull'art. 19-bis1, D.P.R. 633/1972, prevedendo che *«l'avvenuta effettuazione dell'operazione deve essere provata dal pagamento mediante **carte di credito, carte di debito o carte prepagate** emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del D.P.R. 605/1973, o da altro mezzo ritenuto **parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate**»*.

11. Indici sintetici di affidabilità fiscale e studi di settore

Il co. 931 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2018 **proroga** la **decorrenza** della disciplina degli **indici sintetici di affidabilità fiscale** al periodo d'imposta in corso al 31.12.2018.

Di conseguenza, per il **2017 si applicano ancora gli studi di settore**.

12. Novità sui termini di scadenze fiscali

Il co. 932 dell'art. 1, L. 205/2017, al fine di evitare sovrapposizioni di adempimenti, prevede che la **comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute** (cd. spesometro) relative al **secondo trimestre** deve essere effettuata entro il **30 settembre** (in luogo del vigente 16 settembre).

Il termine per la **presentazione** della **dichiarazione** in materia di imposte e di Irap è **prorogato** dal 30 settembre al **31 ottobre**.

Il successivo co. 933 prevede la **proroga** per i **sostituti di imposta** che effettuano le **ritenute** dei redditi e **trasmettono** in via telematica all'Agenzia delle Entrate le **dichiarazioni uniche**; l'adempimento è, pertanto, **prorogato** dal 31 luglio al **31 ottobre**.

Si prevede inoltre che la trasmissione in via telematica delle **certificazioni uniche** relative ai contributi dovuti all'Inps, contenenti esclusivamente **redditi esenti** o **non dichiarabili** mediante la dichiarazione precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della **dichiarazione** dei **sostituti d'imposta**.

In sostanza i termini di **presentazione** della **dichiarazione dei redditi, Irap e 770** sono **spostati al 31 ottobre** di ogni anno.

13. Disciplina Iri

Il co. 1063 dell'art. 1, L. 205/2017, **differisce** di un anno, all'**1.1.2018**, l'introduzione della disciplina dell'imposta sul reddito d'impresa (**Iri**), da calcolare sugli **utili trattenuti** presso l'**impresa**, per gli imprenditori individuali e le S.n.c. e le S.a.s. in regime di contabilità ordinaria, prevista dalla Legge di Bilancio 2017.

In sostanza, la norma posticipa all'**1.1.2018** l'applicazione della disciplina dell'Iri.

Come accennato, tale imposta è stata introdotta dalla dall'art. 1, co. 547 e 548, L. 232/2016, dunque con **originaria decorrenza dall'1.1.2017** (data di entrata in vigore della medesima legge).

Il regime è stato introdotto in un'ottica di **equiparazione** dell'**imposizione** dei **redditi d'impresa**, a prescindere dalla forma organizzativa adottata. Inoltre si intende **favorire** la **capitalizzazione** delle imprese attraverso la **separazione** del **reddito** derivante dall'**impresa** dagli altri redditi percepiti dall'imprenditore, assoggettati all'**ordinaria Irpef** in misura progressiva.

L'opzione per l'applicazione dell'Iri si effettua in sede di **dichiarazione dei redditi**, ha durata di **5 periodi di imposta** ed è **rinnovabile**. In tale ipotesi, su detti redditi opera la **sostituzione** delle **aliquote progressive Irpef** con l'**aliquota unica Iri**, pari all'aliquota Ires (24% dal 2017).

14. Web tax

I co. 1010-1019 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2018 prevedono una forma di **tassazione** per le **imprese** operanti nel settore del **digitale**, così dando una prima risposta ad esigenze emerse da tempo anche in ambito internazionale ed europeo; la nuova imposta è stata definita come **web tax**.

Il co. 1010 innanzitutto novella l'art. 162, D.P.R. 917/1986, che individua i **criteri** in base ai quali **stabilire** se sussista o meno una «**stabile organizzazione**» ai fini della tassazione dei redditi. Per effetto delle modifiche introdotte dal co. 1010, rientrano nella definizione di «stabile organizzazione» le entità caratterizzate da una **significativa e continuativa presenza economica** nel territorio dello Stato, costruita in modo tale da non farne risultare una consistenza fisica nel territorio stesso.

Il riferimento agli elementi della **stabilità**, della **ricorrenza** e della **dimensione economica** dell'attività hanno la finalità dichiarata di impedire, ad opera dei contribuenti, manipolazioni che impediscano la qualificazione di «stabile organizzazione».

I successivi co. da 1011 a 1013 disciplinano l'**imposta sulle transazioni digitali**, applicabile alle **prestazioni di servizi rese** nei confronti di **soggetti residenti in Italia**, nonché di **stabili organizzazioni di soggetti non residenti**.

Il co. 1014 disciplina le **modalità di prelievo dell'imposta**; essa viene prelevata all'atto del pagamento del corrispettivo, dai **soggetti committenti** dei **servizi** assoggettati a imposizione, con **obbligo di rivalsa** sui **soggetti prestatori**, salvo specifiche ipotesi individuate dalla legge.

